

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2166

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati TANTALO, MARIANI e RIGHETTI

Presentata l'11 marzo 1965

Norme sulla struttura e sul funzionamento delle società sportive

ONOREVOLI COLLEGHI! — Raccomandiamo alla vostra approvazione la acclusa proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Oggetto)

L'organizzazione di attività sportive, la cui presentazione al pubblico si estrinsechi in forme di spettacolo, è regolata dalla presente legge, ferme restando le attribuzioni del Comitato Olimpico Nazionale Italiano di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1942, n. 426, e l'autonomia ordinativa interna delle Organizzazioni nazionali operanti in tutti i settori dello sport.

In base al primo comma del presente articolo, si intendono per attività sportive quelle esperite in pratica professionistica e dilettantistica di sport riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e strutturati nelle Federazioni sportive nazionali, che si svolgano in luoghi ove il pubblico venga ammesso a pagamento — comunque effettuato — al fine di assistere allo svolgimento delle attività sportive medesime.

ART. 2.

(Istituzione dei Registri)

Sono istituiti, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, i seguenti registri:

- a) Registro delle Società sportive;
- b) Registro degli Impresari sportivi;
- c) Registro delle Associazioni e Circoli privati.

La iscrizione nei rispettivi registri è obbligatoria per ciascuna società, impresario, associazione o circolo, e condiziona l'autorizzazione alla attività sportiva da parte dello stesso Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Finalità specifica di ciascun Registro è quella di raccogliere — in appositi fascicoli intestati a ciascuna società, impresario, associazione o circolo medesimo — copia autentica di tutti g'i atti sociali, in specie relativi alla costituzione, rappresentanza e poteri, ed ai bilanci, ivi comprendendovi, in funzione di registro ipotecario, l'annotazione di tutti i debiti che godano di privilegi sui singoli beni dell'iscritto.

L'attestazione, da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di avvenuta ottemperanza della regolare iscrizione in ogni registro, è condizione per la presentazione — da parte di ciascuna società, impresario, associazione o circolo — al Ministero dell'interno, della regolare domanda di licenza di esercizio inerente al luogo, all'aperto o al chiuso, ove la rispettiva attività sportiva si intenda effettuare.

ART. 3.

(Società sportive)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni associazione o società di qualsiasi genere fra due o più persone che gestisca, eserciti, organizzi, o partecipi ad attività sportive:

a) deve costituirsi o, se esistente, trasformarsi in società sportiva ai sensi della presente legge;

b) deve iscriversi nel Registro di cui all'articolo 2, lettera a).

Trascorso tale termine, l'associazione o società che non abbia provveduto agli obblighi di cui al presente articolo, si intenderà sciolta di diritto ad ogni effetto, e dovrà, quindi, fra l'altro, cessare lo svolgimento di ogni attività e liquidare il proprio patrimonio.

ART. 4.

(Impresari sportivi)

Entro lo stesso termine di cui al precedente articolo 3, ogni persona fisica che gestisca ed organizzi l'attività sportiva di una o più persone deve iscriversi nel Registro di cui all'articolo 2, lettera *b*).

ART. 5.

(Associazioni o circoli privati)

Entro lo stesso termine di cui al precedente articolo 3, ogni associazione o circolo privato — che abbia per finalità l'esercizio di attività sportive da parte dei propri associati o soci — deve iscriversi nel Registro di cui all'articolo 2, lettera *c*).

Tale obbligo si estende agli Enti di propaganda sportiva.

ART. 6.

(Iscrizione volontaria)

Può costituirsi in società sportiva ed iscriversi in qualsiasi momento nei Registri di cui all'articolo 2, chiunque — associazione, società o persona fisica — che, pur non rientrando nella sfera di applicazione della presente legge, desideri farlo a titolo volontario.

Chiunque si sia iscritto nei Registri suddetti ai sensi della precedente lettera *a*), potrà chiedere la cancellazione della propria iscrizione in qualsiasi momento con preavviso non inferiore a sei mesi; ma, fino alla cessazione di tale iscrizione, dovrà sottostare alle norme della presente legge, come se tale iscrizione fosse avvenuta a titolo obbligatorio.

ART. 7.

(Forma delle Società sportive)

Le Società sportive, costituite o trasformate ai sensi della presente legge, avranno la forma delle Società per azioni, e ad esse si applicheranno, pertanto, le relative norme del Libro V del Codice civile, in quanto non espressamente derogate dalle disposizioni della presente legge o incompatibili con le stesse.

ART. 8.

(Oggetto delle Società sportive)

Le Società sportive hanno per scopo esclusivamente l'organizzazione, l'esercizio, lo svolgimento e la partecipazione ad attività

sportive, da estrinsecarsi nella osservanza delle regole imposte dalle Federazioni sportive ad esse preposte, senza scopo di lucro ed ogni altra attività, anche commerciale e finanziaria, direttamente connessa con il predetto scopo.

ART. 9.

(Azioni delle Società sportive)

Il capitale delle Società sportive è diviso in azioni ordinarie nominative, il cui valore nominale sarà di lire mille o di un multiplo di lire mille.

Le Società sportive non possono emettere azioni privilegiate, ma è loro consentito suddividere le azioni ordinarie in diverse categorie, di diverso valore nominale, fornite di benefici diversi.

Tali benefici non potranno essere di natura patrimoniale se non in sede di liquidazione della società, e dovranno pertanto essere limitati a prestazioni di carattere personale in favore del titolare delle azioni o di persone da esso indicate.

Quale che sia la loro categoria, le azioni non possono essere private del diritto di voto, e tale diritto non potrà in alcun modo essere limitato.

Le azioni delle Società sportive non danno diritto a dividendi e ciascuna di esse ha diritto ad un voto. A ciascuna azione spetta l'attribuzione di una quota del patrimonio sociale in sede di liquidazione della Società.

Le Società sportive dovranno avere non meno di dieci azionisti, ciascuno dei quali non potrà essere titolare, né direttamente né indirettamente, di più del 25 per cento del capitale sociale.

ART. 10.

(Utili delle Società sportive)

Gli utili devono essere destinati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale e non possono essere distribuiti agli azionisti ad alcun titolo se non in sede di liquidazione della Società e unitariamente ad ogni altra attività costituente il patrimonio sociale.

ART. 11.

(Obbligazioni)

Le Società sportive potranno emettere obbligazioni e contrarre mutui in misura complessivamente non superiore a dieci volte il capitale sociale; obbligazioni e mutui che potranno, se necessario, essere garantiti dai beni

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI

sociali con annotazione nel Registro di cui all'articolo 2, lettera *a*).

Il limite di misura delle obbligazioni e mutui di cui al precedente comma potrà essere superato solo previa autorizzazione del Ministro del Turismo e Spettacolo di concerto con il Ministro del Tesoro, e nella misura che sarà specificata nella detta autorizzazione.

Tale autorizzazione potrà concedersi solo quando le condizioni patrimoniali ed economiche della Società che la richiede siano tali da dare adeguata garanzia agli obbligazionisti e ricorrano cause obiettive che rendano consigliabile il reperimento di ulteriori fondi attraverso questo mezzo.

Il tasso di interesse delle obbligazioni e mutui non potrà eccedere quello corrente di sconto della Banca d'Italia maggiorato di tre punti.

Il prezzo di emissione delle obbligazioni non potrà essere inferiore al valore nominale, e il loro prezzo di riscatto non potrà eccedere tale valore nominale in misura maggiore del dieci per cento.

ART. 12.

(Amministratori)

Il Consiglio di amministrazione delle Società sportive dovrà essere composto di non meno di cinque membri, uno dei quali dovrà essere nominato dal Ministro del Turismo e Spettacolo, sentito il parere del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Federazione sportiva preposta alla attività preminente svolta dalla Società.

L'amministratore nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo potrà essere revocato dalla carica e sostituito con altra persona in qualsiasi momento con la stessa procedura di cui alla precedente lettera *a*).

Ogni amministratore — eccettuato quello di nomina governativa — dovrà, all'atto dell'accettazione della carica risultare titolare di tante azioni della società il cui valore nominale complessivo sia almeno pari alla minor somma fra il cinque per cento dell'intero capitale sociale e lire un milione.

Le cariche di amministratore sono assolutamente onorifiche. Agli amministratori stessi potrà essere riconosciuto il rimborso delle sole spese vive ed effettive da essi incorse nell'esercizio delle loro funzioni.

Gli amministratori avranno i doveri e le responsabilità di cui alle relative norme del Codice civile e quelli di cui alla presente legge. Inoltre, essi saranno singolarmente e so-

lidalmente obbligati alla fedele osservanza delle norme, regolamentari ed altre, alle quali le Società sono vincolate in virtù della loro appartenenza agli organi sportivi nei quali esse sono inquadrate.

ART. 13.

(*Sindaci*)

La nomina, revoca e sostituzione di un sindaco effettivo ed un sindaco supplente saranno riservate al Ministro del turismo e dello spettacolo con la stessa procedura di cui all'articolo 12.

ART. 14.

(*Agevolazioni fiscali*)

In considerazione delle finalità delle Società sportive e degli scopi non lucrativi ad esse imposti, sono stabilite:

a) esenzione da ogni imposizione diretta erariale, provinciale e comunale, sia durante la sopravvivenza della Società, sia in sede di liquidazione;

b) esenzione dalle imposte di registro e delle tasse di concessione governativa, in sede di costituzione o trasformazione o di aumento di capitale;

c) esenzione dalle imposte di registro e ipotecarie in sede di conferimento di beni mobili ed immobili;

d) esenzione dall'I.G.E. di ogni acquisto o cessione di beni sociali;

e) esenzione dalla imposta sulle obbligazioni e dalla imposta di ricchezza mobile, categoria A, sugli interessi corrisposti sulle stesse;

f) esenzione di ogni tassa sulle donazioni o liberalità ricevute.

ART. 15.

(*Imposizione speciale*)

Le Società sportive dovranno corrispondere, in sostituzione delle imposte dalle quali sono esentate ai sensi del precedente articolo 14, una imposta annuale unica, pari allo 0,5 per cento dell'ammontare degli incassi lordi conseguiti.